



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.4.2005  
COM(2005) 155 definitivo

2005/0061 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle  
modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. Nella riunione di Amsterdam del 17 giugno 1997 il Consiglio europeo ha adottato un Patto di stabilità e crescita conformemente ai principi e alle procedure del trattato. Tuttavia, nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha rilevato la necessità di rafforzare la trasparenza e il grado di “ownership” nazionale dell’insieme di regole fiscali UE e di migliorare l’applicazione delle relative norme e disposizioni. Il 3 settembre 2004 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata “Rafforzare la governance economica e chiarire l’attuazione del Patto di stabilità e crescita”, nella quale ha presentato degli orientamenti in merito al futuro assetto di tale patto e ha proposto di consolidarne le basi economiche e di rafforzarne la credibilità e l’applicazione effettiva.

A seguito della comunicazione della Commissione, il Consiglio e la Commissione hanno avviato un dibattito volto al raggiungimento di un consenso sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. Il 20 marzo 2005, il Consiglio ha adottato una relazione intitolata “Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita”. Nella sua relazione, il Consiglio ha concentrato la propria attenzione sul rafforzamento della governance e della “ownership” nazionale del quadro di bilancio, sul consolidamento delle basi economiche e dell’efficacia del patto, sia nell’aspetto preventivo che in quello correttivo, sulla garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, sulla promozione della crescita e sull’obiettivo di evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future.

Il 22 e 23 marzo 2005 il Consiglio europeo ha approvato questa relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, costituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 7 luglio 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita.

Nelle conclusioni della presidenza della riunione del 22 e 23 marzo 2005, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a modificare i regolamenti del Consiglio nel senso indicato nella relazione del Consiglio.

2. La Commissione si è attenuta all’invito del Consiglio di ridurre al minimo le modifiche ai regolamenti esistenti. Pertanto sono state proposte solo modifiche che sono strettamente necessarie per assicurare la piena attuazione dell’accordo approvato dal Consiglio europeo. La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 introduce le quattro modifiche esplicitamente richieste nella relazione del Consiglio, riguardanti la definizione di “grave recessione economica”, la definizione e il ruolo degli “altri fattori significativi”, la proroga dei termini per l’adozione di misure nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e la possibilità di ripetere talune fasi della procedura, in particolare di riformulare le raccomandazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 7 e le intimazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 9. Oltre a queste modifiche, ne vengono introdotte altre al regolamento (CE) n. 1467/97, soprattutto di natura tecnica, volte ad assicurarne la coerenza con la relazione del Consiglio e ad agevolare l’applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

In particolare, il termine entro il quale il Consiglio deve decidere in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità all'articolo 104, paragrafo 6 viene stabilito prendendo come riferimento l'adozione da parte della Commissione di una relazione in conformità dell'articolo 104, paragrafo 3, anziché le date stabilite per la comunicazione dei dati dal regolamento (CE) n. 3605/93. Ciò consentirebbe di far fronte ai casi in cui i dati di bilancio non siano stati convalidati dalla Commissione (Eurostat) poco dopo le date stabilite per la comunicazione dal regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio. Questa modifica è altresì motivata dal fatto che la Commissione potrebbe necessitare di più tempo per preparare le sue relazioni a norma dell'articolo 104, paragrafo 3 al fine di poter valutare in modo appropriato l'influenza degli "altri fattori significativi" menzionati all'articolo 104, paragrafo 3 del trattato.

Inoltre, considerate le modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97, la definizione di un periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra le date per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93 e l'eventuale decisione di imporre sanzioni deve essere adeguata in funzione della modifica dei termini di ciascuna fase della procedura e della possibilità di formulare raccomandazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 o intimazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 9.

3. Alcuni dei cambiamenti approvati dal Consiglio europeo non richiedono alcuna modifica del regolamento (CE) n. 1467/97. La Commissione redigerà un codice di condotta nel quale spiegherà in che modo tali cambiamenti debbano essere attuati. Essa preciserà in particolare in che modo la Commissione e il Consiglio, in tutte le valutazioni dei bilanci compiute nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, terranno debitamente conto dell'attuazione delle riforme del sistema pensionistico, conformemente al punto 3.4 della predetta relazione del Consiglio.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- 1) Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche<sup>4</sup>, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi<sup>5</sup> e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita<sup>6</sup>. Il Patto di stabilità e crescita ha dimostrato la propria utilità contenendo i disavanzi di bilancio, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di stabilità macroeconomica con un'inflazione modesta e tassi di interesse bassi che è indispensabile per ottenere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.
- 2) Il 20 marzo 2005 il Consiglio ha adottato una relazione intitolata "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita" che mira a rafforzare la governance e la titolarità nazionale del quadro di bilancio, tramite il consolidamento delle basi economiche e dell'efficacia del patto, sia nell'aspetto preventivo che in quello correttivo, a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, a promuovere la crescita e ad evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future.

---

<sup>1</sup> GU C [...].

<sup>2</sup> GU C [...].

<sup>3</sup> GU C [...].

<sup>4</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

<sup>6</sup> GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

Nelle sue conclusioni del 23 marzo 2005<sup>7</sup> il Consiglio europeo ha approvato la relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita.

- 3) Il Patto di stabilità e crescita deve essere rafforzato e la sua attuazione deve essere chiarita al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche. In questo ambito occorre tenere conto del contesto in via di evoluzione, in particolare del maggior grado di eterogeneità economica di una Comunità a 25 membri e delle prospettive di cambiamenti demografici.
- 4) Per consentire la piena applicazione dei miglioramenti nell'attuazione del Patto di stabilità e crescita decisi, il regolamento (CE) n. 1467/97 deve essere modificato.
- 5) Il concetto di superamento eccezionale del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica deve essere rivisto. In questo ambito occorre tenere conto del maggior grado di eterogeneità economica dell'Unione europea.
- 6) Occorre chiarire la definizione e il campo di applicazione di tutti gli altri fattori significativi da prendere in considerazione. La relazione della Commissione deve opportunamente riflettere l'evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali dominanti, l'attuazione delle politiche nel contesto dell'agenda di Lisbona e delle politiche intese a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione) e della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l'impegno per la stabilizzazione dei bilanci nei periodi di congiuntura favorevole, la sostenibilità del debito, gli investimenti pubblici e la qualità globale delle finanze pubbliche). Saranno inoltre tenuti nella dovuta considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento. A questo riguardo, sarà riservata particolare attenzione agli sforzi di bilancio intesi ad aumentare o a mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, segnatamente l'unificazione dell'Europa, se ha ripercussioni negative sulla crescita e sul bilancio di uno Stato membro.
- 7) Il termine entro il quale il Consiglio deve decidere in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità all'articolo 104, paragrafo 6 del trattato deve essere stabilito prendendo come riferimento l'adozione da parte della Commissione di una relazione in conformità all'articolo 104, paragrafo 3, anziché le date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio del 22 novembre 1993 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea<sup>8</sup>. Ciò consentirebbe di far fronte ai casi in cui i dati statistici di bilancio non siano stati convalidati dalla Commissione (Eurostat) poco dopo le date stabilite per la comunicazione dei dati dal regolamento (CE) n. 3605/93. Ciò concederebbe inoltre alla Commissione più tempo per preparare le sue relazioni di cui all'articolo 104, paragrafo 3, al fine di poter valutare in modo appropriato l'influenza degli "altri fattori significativi" menzionati all'articolo 104, paragrafo 3 del trattato.

---

<sup>7</sup> Cfr. allegato 2 delle conclusioni del Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005.

<sup>8</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

- 8) I termini entro i quali il Consiglio è tenuto a prendere le sue decisioni nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi sono eccessivamente stretti e devono essere estesi.
- 9) Per assicurare la rapida correzione dei disavanzi eccessivi, è indispensabile che gli Stati membri in situazione di disavanzo eccessivo adottino provvedimenti efficaci e che ogni anno realizzino un miglioramento minimo nel loro saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.
- 10) I termini entro i quali gli Stati membri devono adottare azioni e misure efficaci devono essere estesi per consentire un migliore inserimento delle azioni nel quadro delle procedure di bilancio nazionali e lo sviluppo di pacchetti di misure più articolati.
- 11) Se lo Stato membro interessato ha adottato azioni efficaci in ottemperanza ad una raccomandazione di cui all'articolo 104, paragrafo 7, o ad un'intimazione di cui all'articolo 104, paragrafo 9, ed eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le sue finanze pubbliche gli impediscono di correggere il suo disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, il Consiglio deve poter formulare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, o un'intimazione rivista a norma dell'articolo 104, paragrafo 9.
- 12) L'attuale periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra le date per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93 e la decisione di imporre sanzioni sarebbe incompatibile con la modifica dei termini di ciascuna fase della procedura e la possibilità di formulare raccomandazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 o intimazioni riviste a norma dell'articolo 104, paragrafo 9. Il periodo di tempo massimo complessivo deve pertanto essere adeguato in funzione di queste modifiche.
- 13) Le disposizioni applicabili al Regno Unito per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, contenute nell'allegato al regolamento (CE) n. 1467/97, devono essere anch'esse adeguate in funzione di tali modifiche.
- 14) Pertanto il regolamento (CE) n. 1467/97 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:

- 1) Nell'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 104 del trattato, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto ad un tasso di crescita negativo o ad una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa rispetto alla crescita potenziale.

3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti gli altri fattori significativi. La relazione riflette in particolare in modo appropriato lo sviluppo della posizione economica e di bilancio nel medio termine. La Commissione tiene inoltre in debita considerazione qualsiasi altro fattore che lo Stato membro abbia fatto valere pubblicamente e alla Commissione entro un mese dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93.

4. La Commissione, quando valuta se un disavanzo eccessivo esista o possa prodursi per il mancato rispetto del criterio di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), e il Consiglio, quando decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo, tengono conto dei fattori significativi menzionati al paragrafo 3 solo se il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.

5. Se il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, la Commissione e il Consiglio tengono altresì conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 nelle successive fasi della procedura di cui all'articolo 104. Tali fattori significativi non vengono presi in considerazione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento o nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 12 di abrogare alcune o tutte le decisioni di cui all'articolo 104, paragrafi da 6 a 9 e 11."

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il Consiglio decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 104, paragrafo 6 entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione di una relazione in conformità dell'articolo 104, paragrafo 3. Quando il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, formula contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 104, paragrafo 7.”

b) Il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti:

“4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 104, paragrafo 7 dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre di un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.

5. Se lo Stato membro interessato ha dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 104, paragrafo 7 e si verificano eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo

l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 104, paragrafo 7. In tale raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta in particolare se lo Stato membro interessato abbia adottato azioni efficaci per realizzare ogni anno un miglioramento minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.”

3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 104, paragrafo 9, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 104, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione.

2. Se lo Stato membro interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 104, paragrafo 9 e si verificano eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 104, paragrafo 9. In tale intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta in particolare se lo Stato membro interessato abbia adottato azioni efficaci per realizzare ogni anno il richiesto miglioramento minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.”

4) All'articolo 6, seconda frase, le parole “due mesi” sono sostituite dalle parole “quattro mesi”.

5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafi 7 e 9, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità all'articolo 104, paragrafo 11, è adottata entro quattordici mesi dall'adozione della relazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, da parte della Commissione. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 e



dell'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento, il termine di quattordici mesi viene modificato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.”

6) L'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 7 e 6 del presente regolamento.”

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, prima frase e del termine di cui all'articolo 6, seconda frase del presente regolamento, la Commissione comunica al Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrano sufficienti per assicurare dei progressi adeguati in vista della correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica.”

7) I riferimenti all'articolo 104 C sono sostituiti in tutto il regolamento da riferimenti all'articolo 104.

8) L'allegato del regolamento (CE) n. 1467/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## Allegato

### Tempi limite applicabili al Regno Unito

1. Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data di inizio dell'esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell'esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.

2. Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.

Colonna I	Colonna II
“nell'anno successivo alla sua constatazione” (Articolo 3, paragrafo 4)	“nell'esercizio finanziario successivo alla sua constatazione”
“nell'anno precedente” Articolo 12, paragrafo 1)	“nell'esercizio finanziario precedente”